

## SCRITTURA PRIVATA

**Convenzione d’incarico per il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – CONI” (str: 2017LPSMMS01).**

presso l’ufficio del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport del Comune di Treviso,

**tra**

**l’ing. Roberta Spigariol** dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Treviso, con sede in Treviso. Via Municipio n. 16 (C.F. 80007310263),

**e**

**l’ing. Stefano Lucchetta**, nato a Pieve di Soligo (TV) il 04/05/1967 con studio in Miane (TV) Piazza Risorgimento, 9, Partita IVA 03168400269, C.F. LCCSFN67E04G645D, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso con matricola A1773 dal 02/01/1996, in qualità di tecnico incaricato,

premessò:

- Che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato l’incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le attività relative ai lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – CONI” (str: 2017LPSMMS01)** nonché assunta la relativa spesa;
- Che l’atto di affidamento è stato pubblicato on-line sul sito del Comune ai sensi del D.lgs 33/2013;
- Che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del professionista;

Tutto ciò premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto

**stipulano e convengono quanto segue**

**ART. 1      Oggetto**

Il Comune di Treviso (di seguito Amministrazione) affida all'ing. Stefano Lucchetta, con studio tecnico in Via Risorgimento, 9 in Miane (TV), come in premessa specificato, l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – CONI (str: 2017LPSMMS01).**

Il Professionista risponde direttamente dell'attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile e dell'art. 124, comma 5 del D.lgs 50/2016.

Il Professionista dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, per sé e per i propri collaboratori di avere tutti i requisiti, abilitazioni titoli prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia per accettare il presente incarico comprensivi di quello di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

## **ART. 2            Coordinatore della sicurezza per la progettazione**

Il Professionista è designato coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

In qualità di coordinatore per la progettazione è tenuto, in sede progettuale, allo svolgimento dei compiti relativi alla predisposizione delle misure necessarie per la prevenzione degli infortuni così come indicate dal D.Lgs. citato.

In particolare il professionista assumerà tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di tutte le norme in vigore.

Il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere redatto conformemente a quanto stabilito all'art. 100 e all'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera predisposto conformemente all'allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008.

Dovrà essere effettuata l'esatta quantificazione dei costi per l'adempimento delle norme in materia di sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta. L'ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.

Deve inoltre assicurare che nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere sia rispettata la normativa in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni e siano applicati i principi e le misure generali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008.

### **ART. 3          Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori**

Il Professionista svolge le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l'esecuzione dei lavori previsti dal D.Lgs. 81/2008, così come successivamente modificato ed integrato.

L'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà essere svolto rapportandosi al direttore dei lavori nominato per l'intervento.

Le prestazioni professionali richieste per l'espletamento dell'incarico sono quelle indicate nel citato D.Lgs. 81/2008 e vengono sinteticamente così riassunte:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lett. b), in relazione

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 e allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi previsti dall'art. 90, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) e b).

#### **ART. 4        Tempi di esecuzione e penali**

L'elaborato relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sarà consegnato all'Amministrazione Comunale entro **15 (quindici) giorni dalla stipula** della presente convenzione.

La documentazione richiesta relativamente all'incarico di variazione catastale dovrà essere consegnata all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – CONI” (str: 2017LPSMMS01)**.

Per i ritardi nella presentazione degli elaborati di cui al presente incarico viene stabilita, in capo al soggetto incaricato, una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 9.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse giorni 20 l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

#### **ART. 5 Obblighi del professionista**

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel Piano di sicurezza e di coordinamento, anche se già presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale sino alla definitiva approvazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in oggetto l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto, il Professionista avrà l'obbligo di predisporre gli elaborati che saranno a lui richiesti dal responsabile del procedimento.

#### **ART. 6 Polizze assicurative**

Il Professionista deve presentare copia della polizza generale di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ stipulata con la società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, avente un massimale pari a euro \_\_\_\_\_, operante anche per l'attività oggetto del presente incarico.

#### **ART. 7 Onorari**

Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, l'onorario, convenuto tra le parti e determinato ai sensi del D.M. Giustizia 17.6.2016, risulta essere il seguente:

Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione: Euro 756,12 (IVA e oneri previdenziali esclusi).

Le somme sopra esposte sono rilevanti al fine della determinazione dell'importo del contratto. Fermo restando il ribasso applicato, la liquidazione delle competenze professionali verrà comunque commisurata all'importo dei lavori risultante dal progetto esecutivo.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Euro 1.890,30 (IVA e oneri previdenziali esclusi).

L'importo dei lavori per la liquidazione delle competenze professionali va comunque commisurato all'importo dei lavori risultante dallo stato finale.

Il compenso comprende tutte le spese di trasferta, i materiali di consumo, spese per diritti e quant'altro necessario per l'espletamento dell'incarico.

Nelle fatture emesse ai fini del pagamento dovrà essere indicato il seguente oggetto **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – CONI” (str: 2017LPSMMS01)**, l'imp. di spesa e il CIG: **ZAF1DCE231**.

#### **ART. 8 Termini di pagamento**

L'onorario relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di cui all'art. 9, sarà corrisposto dopo l'approvazione del progetto esecutivo e comunque decorsi 180 giorni dalla data di presentazione del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora rispondente e conformi alla normativa vigente, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente.

L'onorario per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, nella misura di cui al precedente art. 9, sarà corrisposto in acconti fino al raggiungimento del 90%, al maturare

degli stati di avanzamento lavori e in misura percentuale al corrispondente SAL, a seguito di presentazione del SAL e sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente.

Al pagamento del saldo - nella misura del restante 10% - si provvederà solo dopo la conclusione dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente emessa a seguito di attestazione formale dal parte del R.U.P. di avvenuta completa smobilitazione di tutti i cantieri dei quattro lotti di lavori, e comunque previa verifica della regolarità contributiva.

#### **ART. 9 Subappalto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 c. 8 del D.lgs 50/2016, il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.

Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016.

#### **ART. 10 Forma elaborati**

Il professionista si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico in 2 (due) copie cartacee ed un CD-ROM contenente tutta la documentazione conforme alle copie consegnate, in formato .pdf e il relativo .p7m (firma digitale).

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le modalità indicate di seguito:

Intestazione dei disegni: il fac - simile di testata verrà fornito dall'ufficio Disegnatori del Settore Lavori Pubblici.

Formato digitale: il disegno vettoriale dovrà essere salvato sia in formato DWG per

Autocad 2000 o inferiori ed ogni file dovrà essere corredato dal relativo file di assegnazione penne “pcp” per Autocad 14 e ctb per Autocad 2000 e ove possibile il file plt, dovranno inoltre essere allegati tutti i files e raster di riferimento o di collegamento e tutte le indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell’elaborato direttamente del CD. Il disegni raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif, gif, jpeg, o altri formati da concordare e verificare che siano presenti nel supporto digitale (CD).

Testi: I documenti di testo dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .doc.

Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere salvati in formato Microsoft Office per windows con estensione .xls.

Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere salvati in Microsoft Office per windows con estensioni .ppt o .pps

Testi bis: Quegli elaborati che non potessero essere consegnati in uno dei formati precedenti, dovranno essere in ogni caso consegnati in formato digitale raster e salvati in uno dei seguenti formati: .tif, .gif, .jpeg. Gli elaborati provenienti da data base verticali, dovranno essere forniti in formato txt come da esportazione del programma sorgente.

File leggimi: All’interno del CD dovrà esserci il file con nome “leggimi” contenente l’elenco di ogni elaborato fornito; per i disegni ad ogni numero di tavola dovrà seguire la descrizione progetto-tavola. Il file leggimi dovrà avere la forma di una tabella.

Dati intestazione: All’interno di ogni CD dovrà esserci il file con il nome “Dati\_intestazione” redatto in formato tabella contenente i dati riportati in testata per ogni tavola.

## **ART. 11 Proprietà dei progetti**

I progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi,



nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti e aggiunte ritenute necessarie, senza che dal progettista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica e nei criteri informativi essenziali.

#### **ART. 12 Risoluzione e recesso dal contratto**

Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o di mutate necessità d'intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990, rimborsando al Professionista il lavoro regolarmente eseguito fino alla data di recesso.

Il Comune si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente risarcimento del danno nel caso di violazione dei termini essenziali per la presentazione del piano di sicurezza.

Il Professionista non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo ricorre il caso di giusta causa, di cui è tenuto a dare immediata comunicazione al comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo; resta inteso che in caso di recesso privo di giusta causa sono dovuti i danni al Comune.

Nel caso di recesso operato dal Comune, come dal professionista per giusta causa, potranno essere riconosciuti al Professionista, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i compensi relativi alle singole prestazioni eseguite.

Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec.

#### **ART. 13 Norme generali e privacy**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 14      Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

#### **ART. 15      Spese di contratto**

Saranno a carico del soggetto incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria ed esclusi IVA e contributi previdenziali se dovuti. Le parti dichiarano che i corrispettivi derivanti dalla presente convenzione sono soggetti IVA. La presente costituisce scrittura privata con registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 16      Incompatibilità**

Il Professionista, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione, con particolare riferimento a quanto precisato all' articolo 54 del "regolamento dei contratti" del Comune di Treviso approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 18/1995. Resta ferma ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

#### **ART. 17      Tracciabilità e pagamenti**

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o poste italiane spa.

Ai sensi del citato art. 3 il professionista deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi.

Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente: **ZAF1DCE231**.

#### **ART. 18 Spesa**

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare presuntivamente ammontano a **Euro 3.357,78** comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come da offerta formulata dal professionista e acquisita al prot. comunale col n. 36512.

#### **ART. 19 Codice di comportamento**

Il professionista si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17 dicembre 2013, pubblicata sul sito del Comune all'indirizzo [www.comune.treviso.it](http://www.comune.treviso.it) nella sezione "Deliberazioni on line".

La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta

per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Treviso, data dell'ultima firma digitale

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

f.to Ing. Roberta Spigariol

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

f.to \_\_\_\_\_

*Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima*

*firma digitale*